

Prot. N. 2642.2024
del 26.09.2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI

PRESIDENZA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi degli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dell'art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, degli artt. 20-bis, 165 e 168-bis c.p., dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 19 n. 689

PREMESSO CHE

l'art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), prevede: *“Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.”*;

l'art. 187, comma 8-bis, del citato d. lgs. n. 285/1992 prevede: *“Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”*;

l'art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. n. 309/1990 prevede: *“nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cpp, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste”*;

l'art. 20-bis c.p., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) indica, fra le pene sostitutive delle pene detentive brevi, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che *“può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni”*;

l'art. 165 c.p. prevede che il giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività

per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;

l'art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168-*bis* c.p. ("Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato"), il quale - nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), d. lgs. n. 150/2022 - stabilisce che: "*Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ... (OMISSIS)... La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta ... (OMISSIS)...*";

l'art. 71, comma 1, lett. d), d. lgs n. 150/2022 ha introdotto l'art. 56-*bis* alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede: "*Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.*

L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.

Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 ("Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274") stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88 ("Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato") stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, aziende sanitarie oppure enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

l'art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 luglio 2023 ("Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. D), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150") stabilisce che il lavoro di pubblica utilità, quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 19 n. 689, consiste in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività, da svolgere principalmente presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato. Il successivo art. 2, comma 1, aggiunge che l'attività non retribuita in favore della collettività di cui all'articolo 1 è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito ed a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati all'articolo 1, comma 1. Le convenzioni possono essere stipulate anche con amministrazioni centrali dello Stato, con effetto per i rispettivi uffici periferici, nonché con enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche.

l'Ente Pro Loco di Giffone rientra tra gli Enti indicati nell'art. 1 del citato decreto del Ministero della giustizia 26 marzo 2001 / 8 giugno 2015, n. 88/ 27 luglio 2023;

il Ministro della giustizia ha delegato i Presidenti del Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della giustizia, che interviene nella persona del dott. Piero Viola, Presidente f.f. del Tribunale di Palmi, giusta delega di cui all'atto in premessa, e la Pro Loco di Giffone (di seguito: l'Ente), nella persona del legale rappresentante dott. Francesco Monteleone

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Disponibilità di posti e sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità)

L'Ente consente che n. 6 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative citate in premessa.

Entro il **30 giugno** di ciascun anno, l'Ente comunica al Tribunale le eventuali variazioni nel numero dei posti disponibili per lo svolgimento di tali attività.

La sede presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa è collocata presso le strutture dell'Ente.

L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento

e l'avvio dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e per indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

(Mansioni e settori di impiego)

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell'Ente le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati nell'art. 1 D.M. 26 marzo 2011 e nell'art. 2, comma 4, D.M. n. 88/2015:

SETTORE DI IMPIEGO	ATTIVITÀ DA SVOLGERE
Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;	
Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali	
Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali	
Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche	
Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia	
Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto	

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio.

Art. 3

(Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità)

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dalle normative citate e dal provvedimento di ammissione; l'Ente specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 26 marzo 2001 e dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità.

Art. 4

(Sicurezza del lavoro. Assicurazione)

L'ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa INAIL, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. A tal fine si fa espresso riferimento alla Circolare INAIL n. 8 del 17 febbraio 2017.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

(Controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità)

L'Ente comunicherà all'U.E.P.E e alle autorità di polizia incaricate del controllo il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli ammessi ai lavori di pubblica utilità e di impartire le relative istruzioni.

I referenti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità avranno cura di raccogliere, su apposito registro, i giorni di presenza mediante firma autografa di questi ultimi e si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi - alle autorità di polizia incaricate del controllo sulla corretta esecuzione di quanto stabilito in sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 186 d. lgs. n. 285/1992 o all'U.E.P.E. nelle ipotesi di cui all'art. 73, comma 5-bis d.P.R. n. 309/1990, agli artt. 20-bis, 165 e 168-bis c.p. e all'187 d. lgs. n. 285/1992 - l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte degli stessi e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

I referenti signaleranno, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo, una volta acquisita, la documentazione sanitaria o giustificativa. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-*quinquies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'U.E.P.E. incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'U.E.P.E. informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento dei lavori di pubblica utilità per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare all' U.E.P.E. ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti incaricati.

Art. 6

(Verifiche finali)

I referenti indicati all'art. 5, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti le presenze e l'assolvimento degli obblighi dell'imputato/condannato, all'U.E.P.E., che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

(Inadempimento della convenzione. Recesso)

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

(Impossibilità di prosecuzione del lavoro di pubblica utilità)

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'U.E.P.E. informa tempestivamente il giudice che ha disposto l'ammissione ai lavori di pubblica utilità.

Art. 9

(Durata della convenzione)

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Art. 10

(Pubblicità della convenzione)

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero e inclusa nell'elenco delle convenzioni stipulate presso la cancelleria del Tribunale. Viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione

Generale degli Affari Penali ed alla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'U.E.P.E. competente.

Si allegano: Statuto dell'Ente e documenti del legale rappresentante.

Palmi, 26.09.2024

IL PRESIDENTE F.F. DEL TRIBUNALE

Dott. Piero Viola
Piero Viola

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PRO LOCO GIFFONE

Dott. Francesco Monteleone

Francesco Monteleone

**ASSOCIAZIONE
"PRO LOCO GIFFONE RC"
Via San Bartolomeo n.23
Cod.Fisc.: 91032120809**

- 2) Modalità di trattamento - Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy ed è posto in essere sia con mezzi manuali sia con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- 3) Natura del conferimento dei dati - Il conferimento dei dati è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1);
- 4) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere — Il mancato conferimento dei dati e/o il relativo consenso renderà impossibile dar corso alla richiesta di convenzionamento;
- 5) Comunicazione dei dati - I dati possono essere comunicati al personale addetto al procedimento istruttorio per le sole finalità di cui al punto 1);
- 6) Diritti dell'interessato - Si richiamano i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy;
- 7) Titolare del trattamento - Titolare del trattamento e il Tribunale di Palmi.

Letto, confermato e sottoscritto

26.09.2024

FIRMA
ASSOCIAZIONE
Pro Loco Giffone
"PRO LOCO GIFFONE RC"
Via San Bartolomeo n.23
Cod.Fisc.: 91032120809

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione può essere

- sottoscritta in presenza del pubblico dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata all'ufficio competente per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata del documento di identità.

Sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

Al Presidente del Tribunale di Palmi

**Dichiarazione sostitutiva cumulativa di certificazioni
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il sottoscritto Francesco Monteleone, nato a Giffone il 03.08.1944 ed ivi residente alla Via Tre Re n. 9, n.q. di legale rappresentante dell'Ente Pro Loco Giffone

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARO

Quanto di seguito specificato in ordine al mio stato, alle mie qualità personali ed ai fatti che mi riguardano

- 1) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa
- 2) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.


AUTORIZZO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa qui sotto riportata:

- 1) Finalità del trattamento - Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente per le opportune verifiche finalizzate al convenzionamento con il Tribunale di Palmi per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA



L'anno Duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di Novembre presso la sala consiliare del comune di Giffone sita in Via Dottor Lombardi numero ventuno sono presenti:

- 1) MONTELEONE FRANCESCO, nato a Giffone il 03/08/1944 e residente a Giffone in via tre re n.9, -CF MNTFNC44M03E025A;
- 2) MANDAGLIO FORTUNATO, nato a Giffone il 27/10/1971 e residente a Giffone in Contrada fallò n.2 CFMNDFTN71R27E025F;
- 3) GIACOBBE BERNARDO, nato a Giffone il 09/07/1963 e residente a Giffone in via giusti n.37 CF GCBBNR63L09E025O;
- 4) CARTOLANO MICHELANGELO, nato a Giffone il 19/03/1950 e residente a Giffone in via dei campi n.46 CF CRTMHL50C19E025G;
- 5) CARTOLANO BARTOLOMEO nato a Giffone il 06/09/1947 e residente a Giffone in via plebiscito n.19 CF CRTBTL47P06E025M;
- 6) SCARFO' PIERINO nato a Giffone il 22/09/1967 e residente a Roma in viale Costrense 33 CF SCRPRN67P22E025G;
- 7) SPANO' PASQUALE nato a Giffone il 04/11/1950 e residente a Giffone in via strada privata Alvaro n.2 CF SPNPQL50S04E025D;
- 8) CIRILLO GIUSEPPE nato a Giffone il 27/02/1949 e residente a Giffone in via Mameli n.8 CF CRLGPP49B27E025D;
- 9) SEMINARA ANTONIO nato a Giffone il 07/06/1948 e residente a Giffone in via crociera n.9 CF SMNNTN48H07E025E;
- 10) MANDAGLIO ROCCO nato a Taurianova il 15/03/1966 e residente a Giffone in via giusti n.5 CF MNDRCC66C15L063X;
- 11) CHINDAMO NATALIA nata a Cinquefrondi il 09/01/1997 e residente a Giffone in via Mazzini n.21 CF CHNNTL97A49C710P;
- 12) CHINDAMO FEDERICA nata a Cinquefrondi il 30/04/1999 e residente a Giffone in via Mazzini n.21 CF CHNFRC99D70C710S;
- 13) SIMARI DAISY nata a Cinquefrondi il 23/09/2000 e residente a Giffone in Via canale n.8 CF SMRDSY00P63710F;
- 14) CUTRONEO MAURIZIO nato a Galatro il 19/05/1965 e residente a Giffone in via Oberdan n.20 CF CRTMRZ65E19D864J;
- 15) PRONESTI' FILOMENA nata a Giffone il 01/02/1966 e residente a Giffone in via Don Domenico Bellissimo n.41 CF PRNFMN66B41E025R;
- 16) CARTOLANO MICHELE nato a Torino il 20/08/1993 e residente a Giffone in via del progresso n.23 CF CRTMHL93M20L219D;
- 17) PASQUALONE FRANCESCO nato a Polistena il 22/11/1999 e residente a Giffone in via Don Domenico Bellissimo n.41 CF PSQFNC99S22C710N;
- 18) MINNITI ANTONELLA nata a Cinquefrondi il 26/02/2000 e residente a Giffone in via dei mille 14 CF MNNNNL00B66C710I
- 19) VALENTE NOEMI nata a Cinquefrondi il 02/01/1997 e residente a Giffone in via dei mille n.12 CF VLNNM097A42C710P;
- 20) MANDAGLIO SILVANA nata a Giffone il 21/08/1975 e residente a Giffone in via canale n.16 CF MNDSVN75M61E025P;
- 21) GAGLIARDI MARIA nata a Cinquefrondi il 13/05/2000 e residente a Giffone in via Ariosto n.6 CF GGLMRA00E53C710K.

Detti comparenti, cittadini Italiani, con il presente atto convergono e stipulano quanto segue:

- 1) E' costituita tra i predetti signori un'associazione avente la denominazione di "PRO LOCO GIFFONE";
- 2) L'associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo, in collaborazione anche con gli enti locali, di promuovere, sostenere e valorizzare iniziative a carattere culturale e sociale che possano mettere in risalto le numerose risorse presenti sul territorio e favorire momenti di aggregazione che possano far spiccare le manovalanze e le tradizioni del luogo;
- 3) L'associazione ha sede in via San Bartolomeo n.23;
- 4) Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo con, al suo interno, un presidente, un vice presidente, un segretario ed il tesoriere, il collegio dei Revisori dei conti e il collegio dei Probiviri. Le funzioni di tali organi sono meglio specificati nello statuto in allegato al presente documento;
- 5) I membri del consiglio direttivo durano in carica per un quadriennio ai sensi dello statuto allegato e possono essere rieletti.

I predetti soggetti, di comune accordo, nominano:

- 1) Quali membri del consiglio direttivo:
 - a) Monteleone Francesco, presidente;
 - b) Giacobbe Bernardo, vicepresidente;
 - c) Cartolano Michele, segretario;
 - d) Pronesti Filomena, tesoriere;
 - e) Chindamo Federica, Valente Noemi, Minniti Antonella, Consiglieri.
- 2) Quali membri del collegio dei Revisori:
 - a) Mandaglio Fortunato, Presidente;
 - b) Simari Daisy, Chindamo Natalia, consiglieri effettivi;
 - c) Seminara ~~Domenico~~, Cotroneo Maurizio, consiglieri supplenti.
- 3) Quali membri del consiglio dei Probiviri:
 - a) Cartolano Michelangelo, Presidente;
 - b) Mandaglio Silvana, Gagliardi Maria, consiglieri effettivi;
 - c) Mandaglio Rocco, Spanò Pasquale, consiglieri supplenti.

Tutti accettano la carica.

Letto approvato e sottoscritto.

Giffone, li 18/11/2018

Monteleone Francesco *Francesco Monteleone*
Mandaglio Fortunato *Fortunato Mandaglio*
Giacobbe Bernardo *Giacobbe Bernardo*
Cartolano Michelangelo *Michelangelo Cartolano*
Cartolano Bartolomeo *Bartolomeo Cartolano*
Searfò Pierino *Pierino Searfò*
Spanò Pasquale *Pasquale Spanò*
Cirillo Giuseppe *Giuseppe Cirillo*
Seminara Antonio *Antonio Seminara*
Mandaglio Rocco *Rocco Mandaglio*
Chindamo Natalia *Natalia Chindamo*
Chindamo Federica *Federica Chindamo*
Simari Daisy *Daisy Simari*
Cotroneo Maurizio *Maurizio Cotroneo*
Pronesti Filomena *Filomena Pronesti*
Cartolano Michele *Michele Cartolano*
Pasqualone Francesco *Francesco Pasqualone*
Minni Antonella *Antonella Minni*
Valente Noemi *Noemi Valente*
Mandaglio Silvana *Silvana Mandaglio*
Cagliardi Maria *Maria Cagliardi*



23 NOV. 2018

2960 30
200000

L'Incassante di Imposta
[Firma]



ADOZIONE STATUTO DI ASSOCIAZIONE PRO LOCO

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita una libera Associazione con atto privato registrato all'Agenzia delle Entrate di Palmi denominata Pro Loco Giffone del Comune di Giffone; l'Associazione ha sede in via San Bartolomeo n.23 e svolge la sua attività nell'ambito del territorio del Comune di Giffone per una durata illimitata.
2. Il Consiglio Direttivo può, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, modificare la sede legale o individuare sedi secondarie operative, senza che ciò comporti modifiche al presente Statuto.
3. All'atto dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la denominata "Pro Loco Giffone " troverà riconoscimento, sostegno e tutela ai sensi della normativa vigente.
4. La Pro Loco può aderire all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), anche attraverso i suoi organi periferici, nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI. Può, inoltre, consorzarsi o comunque organizzare collaborazioni operative con Enti Pubblici e Privati, con altre Pro Loco ed altre realtà associative.
5. La Pro Loco, quale Associazione di promozione sociale, può richiedere l'iscrizione ai Registri Nazionale, Regionale e Provinciale dell'associazionismo previsti dall'Articolo 7 della Legge 383/2000.

Articolo 2

Finalità

1. La Pro Loco di Giffone è un'Associazione di volontariato e di natura privatistica, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale e turistica. La stessa ha per scopo il prevalente soddisfacimento degli interessi turistici, culturali e sociali della collettività locale da realizzare in armonia con l'attività svolta dai vari organismi che operano a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
2. In particolare, la Pro Loco autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati, si propone di:
 - a) Riunire e coinvolgere tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale e sociale della località, senza limiti di partecipazione;
 - b) Tutelare e valorizzare, con opportune iniziative che ne permettano la fruizione all'intera collettività, le bellezze naturali, panoramiche, paesaggistiche, culturali, artistiche e monumentali del Comune di Giffone;
 - c) Progettare e realizzare iniziative ed azioni di promozione turistica e di socialità civica a sostegno dello sviluppo del Comune di Giffone;
 - d) Svolgere una faticosa opera di divulgazione e convinzione per rendere turisticamente attraente la località di interesse attraverso la promozione della cultura dell'accoglienza e dell'informazione promozionale-pubblicitaria;
 - e) Favorire lo sviluppo turistico, anche destagionalizzato, nonché la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, naturalistico ed ambientale della località di interesse;
 - f) Contribuire al miglioramento della qualità della vita locale e sostenere le attività ricreative e di socialità civica;
 - g) Coadiuvare gli Enti Pubblici a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale e nazionale ed internazionale nella promozione e diffusione della conoscenza della zona;
 - h) Realizzare manifestazioni ed iniziative anche di spettacolo e di recupero e valorizzazione delle culture locali che possano esercitare un effettivo richiamo turistico, anche d'intesa ed in collaborazione con le Pro Loco e le Associazioni del territorio facenti parte dello stesso sistema turistico;
 - i) Diventare soggetto attivo del Sistema Turistico Locale operante nel proprio territorio;
 - j) Promuovere manifestazioni di carattere culturale e sociale, organizzare convegni e momenti di aggregazione che, comunque, riguardino il Comune di Giffone;
 - k) Organizzare iniziative ed attività ricreative e di aggregazione e socializzazione per giovani ed anziani all'interno di locali destinati;
 - l) Istituire e/o gestire Strutture a carattere museale, Pinacoteche, Biblioteche ed altre raccolte Documentali;
 - m) Istituire e/o gestire, previa autorizzazione del Settore Turismo dell'Amministrazione Provinciale, l'Ufficio I.A.T;

- n) Istituire e/o gestire, ovvero proporre l'istituzione e lo svolgimento, previo accreditamento alla Città Metropolitana di Reggio Calabria o alla Regione Calabria, di Corsi professionali inerenti l'attività museale, l'attività artigianale e quella turistica e/o comunque attinenti al turismo, all'accoglienza, alla solidarietà e all'ambiente;
- o) Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;
- p) Collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- q) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali: proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero;
- r) Favorire e realizzare gemellaggi con altre località nazionali ed estere;
- s) Partecipare a bandi di progettazione nazionale ed europei inerenti le finalità istituzionali della Pro Loco;
- t) Costituire autonomamente o unitamente ad altre Pro Loco e/o Associazioni che abbiano lo stesso fine sociale dei Consorzi o Società Consortili a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale, nonché assumere partecipazioni in altre Società o Enti con finalità affini;
- u) la Pro Loco può costituire, con delibera dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'Articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, un circolo riservato ai propri Soci, nel quale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sia rivolta esclusivamente ai Soci iscritti.

Articolo 3 Soci

1. I Soci della Pro Loco di Giffone si distinguono in:

- a) Soci ordinari.
- b) Soci sostenitori.
- c) Soci benemeriti.
- d) Soci onorari.

Sono Soci ordinari coloro i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

Sono Soci sostenitori coloro i quali, oltre alla quota ordinaria, elargiscono contribuzioni volontarie straordinarie;

Sono Soci benemeriti i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco;

Sono Soci onorari gli Enti, persone, Associazioni o Istituzioni che hanno arrecato particolari benefici morali o materiali alla Pro Loco o alla collettività e che si siano distinti per particolari meriti nel campo in cui operano.

- 2. L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
- 3. L'iscrizione alla Associazione è aperta per tutto l'anno solare a chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo, che si dovrà pronunciare sull'accoglimento o meno entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento effettivo.
- 4. Sono Soci della Pro Loco tutti coloro che ne accettano, tramite la domanda di iscrizione, lo Statuto ed i regolamenti e sono, nel contempo, in regola con i pagamenti sociali.
- 5. Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l'importo stabilito per la quota sociale al momento della presentazione della domanda di iscrizione, tutti i Soci devono effettuare il versamento entro la data annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre il 31 Marzo.
- 6. Tutti i Soci, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di:
 - a) Votare per eleggere gli organi sociali, purché Soci al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;
 - b) Essere eletti alle cariche sociali, purché Soci al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;

- c) **Votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;**
 - d) **Ricevere la tessera sociale;**
 - e) **Frequentare i locali destinati a sede dell'Associazione;**
 - f) **Ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;**
 - g) **Ottenere le facilitazioni derivanti dalla qualifica di Socio in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco.**
7. **Tutti i Soci hanno il dovere di:**
- a) **Rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;**
 - b) **Versare la quota sociale annuale;**
 - c) **Contribuire, in base alle proprie attitudini e capacità, alle iniziative della Pro Loco in spirito di puro volontariato;**
 - d) **Non operare ingiustamente e scorrettamente in danno della Pro Loco, dell'immagine della stessa e della località.**
8. **La qualità di Socio si perde:**
- a) **Per dimissioni, con decorrenza immediata, dal giorno stesso della regolare presentazione delle stesse in forma scritta, acquisite dal Consiglio Direttivo;**
 - b) **Per radiazione**
 - c) **Per causa di morte;**

Articolo 4 Libri e Registri

L'Associazione Pro Loco di Giffone deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

- a) **Libro dei Soci;**
- b) **Registro delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci;**
- c) **Registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;**
- d) **Libro Cassa;**
- e) **Libro verbali dei Revisori dei Conti;**
- f) **Libro del Collegio dei Probiviri;**

Articolo 5 Finanziamenti

I proventi con i quali la Pro Loco di Giffone provvede alla propria attività sono:

- a) **Le quote dei Soci;**
- b) **I contributi della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell'Amministrazione Comunale ed eventuali contributi di altri Enti pubblici e privati;**
- c) **Rendite patrimoniali;**
- d) **Beni Testamentari;**
- e) **Donazioni e lasciti.**
- f) **Eventuali utili di gestione;**
- g) **Proventi da iniziative permanenti o occasionali;**
- h) **Proventi rientranti nella disciplina della Legge 398/91 ed eventuali successive modifiche;**

Articolo 6 Organi dell'Associazione

1. **Organi della Pro Loco di Giffone sono:**

- a) **L'Assemblea dei Soci**
- b) **Il Presidente**
- c) **Il Consiglio Direttivo**

- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale come previsto nel precedente Articolo 3.
2. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci;
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente per determinazione propria, o a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta, con indicazione dei punti all'ordine del giorno;
4. La convocazione, da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'adunanza, a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica o per raccomandata a mano o postale, deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
5. L'Assemblea detiene i poteri per conseguire gli scopi sociali, in particolare:
 - a) Elegge tra i Soci:
 - Il Presidente;
 - I componenti del Consiglio Direttivo;
 - I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - I componenti del Collegio dei Probiviri;
 - b) Approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo;
 - c) Approva entro il 15 febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione illustrante l'attività svolta nell'anno precedente;
 - d) Delibera sulle eventuali modifiche al presente Statuto ed al regolamento sociale;
 - e) Deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione sociale ed iscritti all'ordine del giorno.
- 9.
10. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l'elezione degli organi sociali.
11. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti e votanti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario. In caso di assenza di quest'ultimo, l'Assemblea nomina un segretario provvisorio. Nel verbale della seduta devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

Articolo 8 Elezioni

1. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali si svolgono di norma ogni quattro anni.
2. Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo i Soci che risultino essere tali al 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiano già provveduto a rinnovare la quota dell'anno in corso alla data dell'Assemblea dei Soci di cui al successivo comma 3.
3. Il Socio non può candidarsi contemporaneamente a più organi della Pro Loco.

Articolo 9 Presidente

1. Il Presidente della Pro Loco ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di 6 (sei) mesi. Trascorso tale periodo, il Vice Presidente convoca, nel termine di 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

3. In caso di dimissioni del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di 90 (novanta) giorni, termine entro il quale lo stesso convocherà l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali.
4. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Articolo 10 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Giffone è composto fino ad un massimo di 7 (sette) componenti con voto pieno deliberativo, compreso il Presidente, comunque in numero dispari.
2. I componenti il Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea.
3. I Consiglieri durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili.
4. Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea.
12. Il Consigliere che non intervenga a 3 (tre) adunanze consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo sarà dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso.

Articolo 11 Segretario – Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti a maggioranza assoluta tra i componenti del Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta utile.
2. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci e cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione.
3. Il Tesoriere registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del presidente. Elabora i dati e gli elementi per la formulazione dei bilanci da proporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Gestisce a propria cura e responsabilità l'attività finanziaria e contabile dell'Associazione.

Articolo 12 Amministrazione

1. Le entrate e le uscite finanziarie e tutti i fondi comunque di competenza, oppure occorrenti per l'attività dell'Associazione, devono essere gestiti tramite conti correnti bancari o postali, scelti dal Consiglio Direttivo.
2. I documenti necessari per i prelevamenti ed i pagamenti devono essere firmati dal Presidente.
3. Tutti i mandati di pagamento (ivi compresi assegni tratti su i conti/correnti) devono essere firmati congiuntamente dal Tesoriere e dal Presidente.
4. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
5. Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere trasmesso e fatto pervenire ogni anno, entro il 01 marzo, al Settore Turismo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Articolo 13 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti.
2. I cinque Revisori vengono eletti dall'Assemblea dei Soci. Saranno eletti i cinque Soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti;
3. Il Presidente viene eletto, tra i componenti effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
4. I Revisori effettivi e quelli supplenti durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione accertando la correttezza delle procedure di spesa;
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di chiedere al Presidente ed al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
- 7.

Articolo 15

Collegio dei Proviviri

1. Ai sensi del presente Articolo, i Soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Proviviri la risoluzione di tutte le controversie insorte fra di loro e con gli organi sociali.
2. Il Collegio provvederà a stilare apposito verbale in cui saranno indicati l'oggetto della controversia, le tesi delle parti in causa ed il termine in cui il Collegio stesso delibererà in materia.
3. Il Collegio dei Proviviri si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti.
4. I Proviviri effettivi e quelli supplenti durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Articolo 16

Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno due quinti dei Soci aventi diritto di voto.

Articolo 17

Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento, della Pro Loco deve essere proposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, oppure dai due terzi dei Soci regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. La Pro Loco ha l'obbligo di comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno alla Città Metropolitana di Reggio Calabria il numero dei Soci iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La Pro Loco, inoltre, dovrà trasmettere al Settore Turismo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, di volta in volta, i verbali dell'Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli organi statuari e le deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardano l'eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle statuarie. La Pro Loco se aderente all'UNPLI dovrà trasmettere la stessa documentazione al Comitato Provinciale UNPLI di Reggio Calabria.
3. La Pro Loco è obbligata al rispetto della Legge Regionale della Calabria n. 8/2008 e successive modifiche.
4. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa richiamo alle norme vigenti in materia.
5. L'inadempimento agli obblighi di cui agli articoli precedenti costituisce grave irregolarità e violazione degli obblighi statuari e comporta inoltre la cancellazione dall'Albo Provinciale delle Pro Loco.
6. Il presente Statuto è conforme alle Leggi nazionali: 266/91, 398/91, 383/2000; al D. Lgs. 460/97, alle Leggi Regionali 16/1985 e 08/2008 e s.m. ed al Regolamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria del 2011;
7. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa richiamo al Regolamento Provinciale e alle norme vigenti in materia turistica previste nel Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco, nonché alle norme ed ai regolamenti dell'UNPLI nazionale e regionale.
8. Il presente Statuto, viene approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi a Giffone Via dott. Giuseppe Lombardi il 18/11/2018 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
9. Per la procedura di registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, se redatto con scrittura privata, viene delegato il Presidente.

Letto approvato e sottoscritto.

Giffone, li 18/11/2018



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA PRO LOCO PRO LOCO GIFFONE DEL 21-10-2020, alle ore 18:00 in seconda convocazione per le modifiche dello Statuto Sociale.

L'anno 2020, il giorno 21, del mese di Ottobre, alle ore 18:00 in seconda convocazione, presso la Sede legale sita in Via SAN BARTOLOMEO, del Comune di GIFFONE (PROV. RC) è convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Pro Loco PRO LOCO GIFFONE per la modifica dello Statuto Sociale per adeguarlo al Decreto Legislativo 117/2017.

Sono presenti i Soci:

MONTELEONE FRANCESCO, nato a GIFFONE, il 03-08-1944, residente a GIFFONE, in Via TRE RE N.9
MANDAGLIO FORTUNATO, nato a GIFFONE, il 27/10/1928, residente a GIFFONE, in Via C. DA FALLO N.2
GIACOBBE BERNARDO, nato a GIFFONE, il 09/07/1963, residente a GIFFONE, in Via GIUSTI N.34
CARTOLANO MICHELE, nato a TORINO, il 20/08/1953, residente a GIFFONE, in Via NEL PROGRESSO N.
PROVESTI FILOMENA, nato a GIFFONE, il 01/01/1966, residente a GIFFONE, in Via S. DON VINCENZO BELLESI
SEXIMARA ANTONIO, nato a GIFFONE, il 05/06/1948, residente a GIFFONE, in Via CROCIERA N.9
MANDAGLIO ROCCO, nato a TAURIANOVA, il 15/01/1956, residente a GIFFONE, in Via GIUSTI N.5
SPANO PASQUALE, nato a GIFFONE, il 04/11/1950, residente a GIFFONE, in Via STR. PRIVATA ALVAI
CIRILLO GIUSEPPE, nato a GIFFONE, il 17/02/1949, residente a GIFFONE, in Via YARELLI N.8
VALENTE ROEMI, nato a CIVITAVECCHIA, il 02/01/1957, residente a GIFFONE, in Via DEL MILLE N.12

Il Presidente della Pro Loco MONTELEONE FRANCESCO, rilevato che l'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata con avviso individuale contenente l'o.d.g., l'ora ed il luogo di svolgimento, che il numero dei presenti secondo lo Statuto è sufficiente per la validità della stessa in seconda convocazione, dichiara pertanto che essa deve ritenersi regolarmente costituita e si può quindi procedere a mezzo di scrittura privata, da registrare presso l'Agenzia delle Entrate, da valere ai sensi di legge alla discussione e deliberazione del seguente ed unico punto all'ordine del giorno:

- **Variazione denominazione sociale della Pro Loco PRO LOCO GIFFONE ETS;**
- **Modifica ed adeguamento Statuto Sociale della Pro Loco PRO LOCO GIFFONE ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017;**

Il Presidente, in apertura dell'Assemblea, indica ai Soci che sulla base della Legge di riferimento 117/2017 che vuole inserito gli acronimi ETS, ODV, APS si conviene all'unanimità modificare il nome della PRO LOCO GIFFONE e adottare la nuova denominazione sociale in PRO LOCO GIFFONE ETS.

Dopo ampia discussione l'Assemblea dei Soci all'unanimità approva il cambio denominazione.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del Nuovo Statuto a seguito delle vigenti normative della Legge del Terzo Settore 117/2017 e dopo un'accurata analisi l'Assemblea dei Soci, all'unanimità:

- 1) **APPROVA** il nuovo Statuto sociale della Pro Loco GIFFOYE ETS;
- 2) **RENDE** esecutivo il Presente Statuto il giorno dopo dell'approvazione;
- 3) **DELEGA** il Presidente della Pro Loco GIFFOYE ETS per le operazioni di registrazione e di cambio denominazione presso l'Agenzia delle Entrate Territoriale del presente Verbale e dello Statuto Sociale ad esso allegato il quale è esente della tassa di registro e bollo ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 117/2017.

Alle ore 19, non essendoci altro da discutere e non chiedendo altri la parola per intervenire, il PRESIDENTE MONTELEONE FRANCESCO dichiara conclusa l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

Luogo e data GIFFOYE 21-10-2020

Letto, approvato, sottoscritto da tutti i Soci Presenti

FIRMA di tutti i Soci

Luigi Nichele Francesco Monteleone Manooglio Fortunato

Spamò Pasquale Criello Giuseppe Seimara Antonio

Manooglio Pocco Gilomena Pionati Valente Nenni Guacalle Vincenzo

04 FEB 2021
 N° 129 / 3
 ESENTE



 Pro Loco Giffoye
 Ufficio 1177

ASSOCIAZIONE PRO LOCO.....PRO LOCO GIFFOYE.....

STATUTO

E' costituita una libera Associazione con atto privato registrato all'Agenzia delle Entrate di PALETTI..... in data 26-11-2018 denominata PRO LOCO GIFFOYE del Comune di GIFFOYE (RC).....; L'Associazione ha sede in via SAN BARTOLOMEO n° 23..... e svolge la sua attività nell'ambito del territorio del Comune di GIFFOYE.....

ART. 1) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in VIA S. BARTOLOMEO di N. 23..... ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 2) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3) FINALITA'

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione esercita le proprie attività di interesse generale nell'ambito di quelle previste

dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs N. 117/2017. In particolare:

- a) Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico artistico, architettonico, monumentale ed ambientale;
- b) Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici, Associazioni e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero e tutela ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e promuovere l'aggregazione dei cittadini;
- c) Sviluppare l'ospitalità e l'educazione e la cultura turistica dell'ambiente;
- d) Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera, di accoglienza e della ristorazione;
- e) Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
- f) Collaborare con gli organi competenti nel rispetto della conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e la qualità dei servizi;
- g) Curare e promuovere l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
- h) Riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico del territorio in giurisdizione;
- i) Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici);
- j) Perseguire attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage;
- k) Presenza a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la

presenza stessa;

- l) Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- m) Incentivare scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
- n) Realizzare iniziative pubblicitiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei; ed aderire ad organismi nazionale ed internazionali che abbiano similari obbiettivi;
- o) Collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
- p) Aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;
- q) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
- r) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- s) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- t) Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- u) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- v) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- w) Operare quale Ente di accoglienza per il Servizio Civile Universale
- x) La Pro Loco può costituire, con delibera dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, un circolo riservato ai propri Soci, nel quale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sia rivolta esclusivamente ai Soci iscritti.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 4) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di

numero dei volontari o al 5% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 6) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota sociale annuale stabilita da Consiglio Direttivo che deve essere versata al momento dell'avvenuta iscrizione e comunque entro il 31/12 di ogni anno ed è causa della esclusione da socio; sono considerati soci ordinari sia i vecchi che i nuovi soci.

- soci onorari: le persone che abbiano costituito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla crescita dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote sociali annuali e hanno diritto di voto solo se pagano le quote sociali annuali;

I soci accettano senza riserve le quote statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

L'ammissione a socio ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo (vedi succ. art 9) ed efficace a tutti gli effetti dal momento di tale accoglimento.

ART. 7) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse

iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi (regola valida solo per i nuovi iscritti) possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- Richiamo, Diffida, Espulsione dall'associazione.

ART. 8) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- c. sottoscrivere l'informativa relativa alla privacy e consenso al trattamento dei dati ed autorizzazione all'uso delle immagini (sia nel caso di consenso che in quello di diniego).

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'iscrizione decorrerà dal momento dell'avvenuta comunicazione all'interessato con relativa iscrizione nel libro degli associati.

ART. 9) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione/espulsione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 15 giorni dalla scadenza. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario ed il Tesoriere
- IL Presidente Onorario;
- Il Collegio dei Probiviri

ART. 12) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque

mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, piattaforme social), contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Le risultanze delle Assemblee ordinarie e straordinarie, vengono trasmesse alla Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore Turismo, come previsto dal regolamento provinciale per l'esercizio delle funzioni in tema di associazioni turistiche Pro Loco

ART. 13) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'adunanza, ed almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età presente. In assenza di un componente del Consiglio Direttivo l'Assemblea è presieduta da un Socio indicato dai presenti.

Della convocazione dell'Assemblea, del suo ordine del giorno, della data, ora e luogo fissati per la prima e seconda convocazione, deve essere informata la Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore Turismo.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario. In caso di assenza di quest'ultimo, l'Assemblea nomina un segretario provvisorio. Nel verbale della seduta devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31 del presente statuto.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria hanno entrambe le stesse modalità di convocazione.

ART. 15) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni, è composto da non meno di cinque a un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea fra i soci e nel proprio ambito nomina il Presidente, due Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incarichi e resta in carica per quattro anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

ART. 17) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- k. propone la nomina di Presidente Onorario all'Assemblea dei Soci

ART. 19) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei

casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) IL PRESIDENTE ONORARIO

- a) è nominato dall'assemblea dei soci (su proposta del Consiglio Direttivo) per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione;
- b) può partecipare ai Consigli Direttivi, senza diritto di voto;
- c) possono essere affidati dal Consiglio Direttivo, incarichi di rappresentanza e/o di eventuali contatti con altre personalità, enti e associazioni.

ART.22) IL SEGRETARIO E IL TESOERIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica quattro anni ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

ART. 24) IL COLLEGIO DI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri (facoltativo), è eletto dall'Assemblea dei Soci e composto da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento e dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro i membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra soci su argomenti di carattere associativo e controversie varie.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 26) INTRAMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura

dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di previsione regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci, deve essere trasmesso e fatto pervenire al Settore Turismo della Città Metropolitana di Reggio Calabria entro il 01 marzo dell'anno successivo all'approvazione.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere trasmesso e fatto pervenire ogni anno, entro il 01 marzo, al Settore Turismo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta

celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

30) PRO LOCO GIOVANI

1. Può essere costituita la Sezione Pro Loco Giovani quale valido strumento di Cittadinanza Attiva.
2. Possono essere iscritti alla Sezione Pro Loco Giovani le ragazze ed i ragazzi di età compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti.
3. L'iscrizione alla Pro Loco Giovani è gratuita.
4. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con la controfirma di uno dei genitori o da chi eserciti la patria potestà.
5. E' demandato al Consiglio Direttivo la disciplina specifica anche attraverso un eventuale regolamento interno in materia di Pro Loco Giovani.

31) GRUPPO FOLKLORISTICO PRO LOCO

- 7) La Pro Loco di GIFFOYE....., al fine di conservare e promuovere la tradizione della musica popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, nonché in difesa e tutela di un'attività culturale che ha il merito di svolgere anche una funzione pubblica per la cultura della comunità, ha la facoltà di costituire la Sezione Gruppo Folkloristico Pro Loco;
- 8) La Sezione Gruppo Folkloristico ha fra i suoi scopi la progettazione e la realizzazione di un laboratorio musicale, finalizzato alla rappresentazione di spettacoli, strutturato in due corsi suddivisi per fasce d'età, il primo per i Soci minorenni, dedicato a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti, il secondo dedicata ai Soci che hanno compiuto la maggiore età..
- 9) La partecipazione alla Sezione Gruppo Folkloristico Pro Loco è riservata ai Soci della Pro Loco
- 10) La domanda di partecipazione alla Sezione Gruppo Folkloristico deve essere presentata al Consiglio Direttivo, per i minori di anni 18 è necessaria la controfirma di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
- 11) La partecipazione alla Sezione Gruppo Folkloristico è gratuita.
- 12) E' demandato al Consiglio Direttivo della Pro Loco la disciplina specifica anche attraverso un regolamento interno in materia del Gruppo Folkloristico Pro Loco.

ART. 32) LO SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto

favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs.117/2017.

Il verbale dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato, entro il termine di giorni 10 (dieci), a cura del segretario verbalizzante, al Settore Turismo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

34) AMMINISTRAZIONE

1. Le entrate e le uscite finanziarie e tutti i fondi comunque di competenza, oppure occorrenti per l'attività dell'Associazione, devono essere gestiti tramite conti correnti bancari o postali, scelti dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti i conti correnti sono intestati all'Associazione.
3. Tutti i mandati di pagamento (ivi compresi assegni tratti su i conti/correnti) devono essere firmati congiuntamente dal Tesoriere e dal Presidente.
4. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
5. La gestione sociale deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci attraverso un apposito bilancio annuale di previsione.

35) VIGILANZA E CONTROLLI

L'Associazione è sottoposta alla vigilanza ed al controllo di legittimità da parte del Settore Turismo della Città Metropolitana di Reggio Calabria: come tale la Pro Loco ha l'obbligo di trasmettere con immediatezza, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dall'adozione, tutte le deliberazioni assembleari e tutte le deliberazioni consiliari riguardanti la modifica degli organi sociali ed i provvedimenti a carico dei singoli soci.

L'Associazione inoltre ha l'obbligo di agevolare la Città Metropolitana nell'esercizio dell'azione ispettiva da parte dei competenti uffici nelle azioni di controllo degli atti gestionali e di verifica della persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo provinciale delle Pro Loco.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

2. La Pro Loco ha l'obbligo di comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno alla Città Metropolitana di Reggio Calabria il numero dei Soci iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La Pro Loco, inoltre, dovrà trasmettere al Settore Turismo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, di volta in volta, i verbali dell'Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli organi statutari e le deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardano l'eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle statutarie.
4. La Pro Loco è obbligata al rispetto della Legge Regionale della Calabria n. 8/2008 e successive modifiche.
5. L'inadempimento agli obblighi di cui agli articoli precedenti costituisce grave irregolarità e violazione degli obblighi statutari e comporta inoltre la cancellazione dall'Albo Provinciale delle Pro Loco.
6. Il presente Statuto è conforme alle Leggi nazionali: 266/91, 398/91, 383/2000; al D.Lgs. 460/97, alle Leggi Regionali 16/1985 e 08/2008 e s.m. ed al Regolamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria del 2011;
7. Il presente Statuto, viene approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi a GIFFONE.....
Via S. PARIOLANO il 21-10-2020 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
8. Per la procedura di registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, se redatto con scrittura privata, viene delegato il Presidente.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Luogo e data GIFFONE 21-10-2020

IL SEGRETARIO

Carlo Lupo

IL PRESIDENTE

Francesco Monteleone

Via San Bartolomeo n.23 -89020 Giffone (RC)
Cod. Fisc. 91032120809 – Tel. 0966934330 – 3477856790
Email: prolocogiffone@gmail.com

CAI1639TF

0V1T

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COGNOME / SURNAME
MONTELEONE

NUMERO / NAME
FRANCESCO

LUGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
GIFFONE (RC) 03.08.1944

SESSO
SEX
M

STATURA
HEIGHT
165

EMISSIONE / ISSUING
16.08.2024

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA


SCADENZA / EXPIRY
03.08.2034



FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

Francesco Monteleone

451527



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 91032120809	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
--------------------------------------	--

DENOMINAZIONE PRO LOCO GIFFONE ETS

TIPO ATTIVITA'
949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO
VIA SAN BARTOLOMEO 23

C.A.P. 89020	COMUNE GIFFONE	PROV. RC
------------------------	--------------------------	--------------------


DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MNTFNC44M03E025A	CODICE CARICA 1
---	---------------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE MONTELEONE FRANCESCO

DATA 04/02/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO AL FRONT...
 UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE
 CATANZARO - CATANZARO PALMI





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 91032120809	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
--------------------------------------	--

DENOMINAZIONE PRO LOCO GIFFONE
--

TIPO ATTIVITÀ 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI
--


DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA SAN BARTOLOMEO 23
--

C.A.P. 89020	COMUNE GIFFONE	PROV. RC
------------------------	--------------------------	--------------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MNTFNC44M03E025A	CODICE CARICA 1
---	---------------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE MONTELEONE FRANCESCO
--

DATA 26/11/2018		UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT PALMI
IL FUNZIONARIO L'INCARICATO AL FRONT OFFICE <i>(SURACE Giuseppe)</i>		